



VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE ALLEGATO E

AI SENSI DELLA DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLO SCARICO REFLUI AL
REGOLAMENTO DI FOGNATURA ED AL PIANO DELLE ACQUE
(ART. 39)**

VENEZIA, MALCONTENTA, VIA DEI CANTIERI 10

Ottobre 2023 – REV0

Arch. Francesco Bortolato

Si vieta la copia, estrazione e pubblicazioni su qualunque formato di questo documento, o anche di parte di esso, senza esplicita autorizzazione degli estensori dello studio e del Committente. Azioni in contrasto con la vigente normativa che tutela la privacy ed il diritto d'autore verranno perseguite a norma di legge.

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	4
2	PROGETTO E RETE NATURA 2000.....	5
3	FATTISPECIE DI ANALISI DELL'INTERVENTO.....	6

1 PREMESSA

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.

Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000. La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000".

Ogni autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza.

L'asseverazione presente dopo aver definito i confini dell'intervento e la relazione con i siti della rete Natura 2000 definisce l'iter di analisi previsto per le attività oggetto del progetto.

2 PROGETTO E RETE NATURA 2000

L'area di Progetto non ricade in nessun ambito di tutela ambientale, si precisa che in prossimità ad essa, nel raggio di 300 m si incontrano due siti della Rete Natura 2000:

- Zone di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 "Laguna di Venezia", che occupa un'area totale di 55.209 ha;
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT3250030 "Laguna medio - inferiore di Venezia", che occupa un'area di 20.365 ha ed è compreso all'interno del primo sito.



Figura 2-1: Individuazione siti Natura 2000

3 FATTISPECIE DI ANALISI DELL'INTERVENTO

Il paragrafo 2.2 dell'allegato A della DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017 definisce i "PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA".

Nella fattispecie si riporta che secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti. Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati;

anche in una serie di casi riportati in un elenco di 23 punti.

In tale elenco si evidenziano in tale sede 2 casistiche rispettivamente ai punti:

5 - rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;

6 - progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;

23 - piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Il complesso produttivo ha avuto le prime autorizzazioni, poi rinnovate negli anni, il 01 Luglio 1988 e l'intervento comporta anche un rinnovo delle autorizzazioni ambientali.

Tali autorizzazioni seguono degli interventi straordinarie di modifica ed adeguamento alla norma delle reti di sottoservizi esistenti senza aumento della superficie occupata al suolo o di volumetria.

Come evidenziato nella verifica di assoggettabilità a VIA si rileva poi che non vi sono effetti significativi negativi sulle componenti ambientali e conseguentemente sugli elementi della rete Natura 2000.

Per l'intervento si ritiene quindi sufficiente la redazione dell'allegato E senza la redazione di un' apposita relazione tecnica.